ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO LOCALE PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL RHODENSE

Premesso
_ che le Associazioni della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali dei Conduttori in data 15 maggio 2024 hanno sottoscritto l'accordo locale per i Comuni dell'Ambito territoriale del rhodense, depositato in data15 maggio 2024; che a seguito di disamina dello stesso Accordo locale da parte delle Associazioni della Proprietà
Edilizia e delle Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e su segnalazione di alcuni cittadini, sono stati riscontrati alcuni errori e omissioni;
_ che le parti firmatarie, stante quanto sopra, hanno esaminato le varie questioni ed hanno concordato di apportare tali correzioni e integrazioni all'Accordo locale per i Comuni dell'Ambito territoriale del rhodense del 15 maggio 2024.
Tutto ciò premesso, l'anno 2024, il giorno in Milano, presso la sede di Assoedilizia, in Milano, Largo Augusto 8,
tra
Le Associazioni Sindacali dei Conduttori:
SUNIA Milano
CONIA Milano e Provincia
e
Le Associazioni della Proprietà Edilizia:
ASSOEDILIZIA aderente a Confedilizia
UPPI
ASPPI
APPC
APPC SCARLATTI
CONFAPPI

& Deep. Allentanor

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente Accordo

- 2. **INTEGRAZIONE ACCORDO LOCALE DEL 15 maggio 2024** Il presente Accordo per i Comuni dell'Ambito territoriale del rhodense, integra quello concluso in data 15 maggio 2024 apportandovi le modifiche di seguito indicate.
- 3. MODIFICHE ALL'ART. 4.1 b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione

Il seguente periodo:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di tutti gli elementi di tipo
- c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A

e' sostituito dal seguente periodo:

sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:

- a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
- b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, pur in presenza di tutti gli elementi di tipo B

AGGIUNTA ART. 6 BIS __LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE

Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all'interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.

In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.

Nella determinazione della superficie oggetto di locazione, alla superficie totale delle singole camere locate e/o della porzione dell'immobile locata, andrà sommata la superficie delle parti comuni in relazione al numero delle camere e/o delle porzioni di immobile locate.

Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo. Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.

In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell'intera unità immobiliare.

 MODIFICHE ALL'ALLEGATO 8 MODELLO DI ATTESTAZIONE
 Nel modello di attestazione Allegato 8, la riduzione dei valori prevista per gli immobili in classe energetica G è corretta a 1% come previsto dall'accordo.

& Deep Allentour

5.L' art. 13 dell'Accordo del 15 maggio 2024 "RINNOVO ED AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO DEL 15 MAGGIO 2024" è sostituito dal seguente :

Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell'art.7 comma 2 del DM 16 gennaio, si applica a decorrere dal giorno del deposito fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 431 del 1998 ed alla attuazione di questo secondo le modalità che saranno previste nel nuovo decreto ministeriale. Resta ferma la possibilità per le associazioni firmatarie di procedere all'aggiornamento e/o all'integrazione del contenuto del presente accordo.

A tal fine, ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di aggiornamento e/o integrazione.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. Dalla sottoscrizione degli eventuali aggiornamenti e/o integrazioni le stesse si applicheranno unitamente al presente Accordo. Decorsi tre anni dalla data del deposito del presente Accordo, in mancanza di aggiornamenti e/o integrazioni, per il periodo successivo ai tre anni di cui sopra, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.

In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.

Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale che siano anche maggiormente rappresentative a livello locale previo benestare delle associazioni firmatarie.

6. VALIDITA' DELL'ACCORDO LOCALE DEL 15 MAGGIO 2024

Resta pienamente valido ed efficace l'accordo del 15 maggio 2024, che si intende qui integralmente richiamato, come integrato e modificato con il presente accordo integrativo.

7. EFFICACIA DELL'ACCORDO INTEGRATIVO

Il presente accordo integrativo ha piena efficacia dalla data di deposito, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 16/01/2017.

Si precisa che il periodo dei tre anni di cui al novellato art. 13 dell'accordo locale, decorre dalla data del 15 Maggio 2024.

Deep. Allowans

Le Associazioni Sindacali dei Condutto	r
Edilizia	

Le Associazioni della Proprietà

SUNIA Milano

Conia Milano e Provincia

Assoedilizia Confederata Confedilizia

APPC SCARLATTI

CONFAPPI P. 201. Hotos Revowes Alleantaleons

10 Ottobre 2024

Milano, il ___

ACCORDO LOCALE PER LA CITTA' DI _______ RICHIESTA DI ATTESTAZIONE BILATERALE

I sottoscritti, Sig./ra C.F	resid	lente a
, Via in qualità di locatore		
e Sig./ra C.F r, Via in qualità di conduttore	esident	te a
richiedono l'attestazione relativa alla seguente locazione ed allo scopo comunicano:		
IMMOBILE LOCATO in, Via piano Fg, mapp, sub FIPOLOGIA DEL CONTRATTO: □ Abitativo □ Studenti Universitari □ Transitorio		
DURATA DEL CONTRATTO: dal al		
CARATTERISTICHE IMMOBILE:		
CARATTERISTICHE IMMOBILE: CARATTERISTICA	CI	NO
Al bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca o doccia) e con almeno una finestra	SI	NO
dispositivo di areazione meccanica	0	
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l'installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas	er	
A3 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, vigenti alla data di stipula del contratto		
A4 riscaldamento centralizzato o autonomo		
B1 cucina abitabile con almeno una finestra		
B2 ascensore per unità abitative situate al 2°piano o superiore	1	
B3 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti	i;	
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca o doccia) e colalmeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica	n	
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune, locati al conduttore)		
C3 giardino condominiale		
C4 stato di manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi impianti tecnologici propri dell'abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti	:	
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impiant tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni	i	
C6 porte blindate o doppi vetri		
C7 prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: distanza inferiore a 500 m da stazione metropolitana e trasporto pubblico (autobus, tram)	1	
C8 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato richiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		4
C9 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico		
1) presenza di elementi accessori: balconi o terrazzi		
22 presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta (locata al conduttore)		
33 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni o immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai ensi di legge		
04 presenza di domotica per la gestione degli elettrodomestici o impianti di climatizzazione		
95 giardino privato o spazio aperto esclusivo		(
6 posto auto scoperto (locato al conduttore)		
7 presenza di videocitofono		
98 terrazza di superficie superiore a 20 mq.		
99 classe energetica A, B, C o D		
O10 appartamenti fatti oggetto negli ultimi 5 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è stato ichiesto al Comune titolo abilitativo o esperita altra procedura amministrativa		



Protocollo Arrivo N. 29516/2024 del 11-19 Doc. Principale - Class. 7:14 - Copia Orri

SUPERFICIE

Da visura catastale mq	Mq.	Coeff.	Sup
Superficie appartamento o porzione locata		1	
Superficie spazi comuni nell'appartamento(solo per locazione parziale)			
Autorimessa singola		0,50	
Posto auto cortile		0,25	
Balconi, terrazze, lastrici solari		0,30	
Cantine, soffitte (non comunicanti)		0,25	
Superficie scoperta in godimento esclusivo		0,10	
Maggiorazione per alloggi con superficie da 28 a 50 mq		0,10	
TOTALE			

Barcom, terrazze, fastrici sofari		0,30	
Cantine, soffitte (non comunicanti)		0,25	
Superficie scoperta in godimento esclus	ivo	0,10	
Maggiorazione per alloggi con superfic	ie da 28 a 50 mq	0,10	
	TOTALE		
ALLOGGIO SEMI ARREDATO: (NO NO
MAGGIORAZIONE DURATA CO	NTRATTUALE:		
□ per durata di 4 anni del 3% □ per durata di 6 anni dell'8%	□ per durata di 5 anni del 5% □ per durata di un numero superiore	ai 6 anni del 10%	Doc. Princi
CLASSE ENERGETICA "G": riduz	zione nei valori minimi e massimi del 1º	% □ SI □ NO	Tincı
Canone annuo convenuto €			ipale -
secondo quanto previsto dal D.M.		ore dichiarano che i di he l'Attestazione sarà i	rilasciata,
l dichiarante		Il dichiarante	
	Tutto ciò premesso		— /W
'Organizzazione	, in persona di in persona di er il Comune di he ai fini dell'ottenimento di eventuali a	, sulla ba	e e degli
	ATTESTANO		
che i contenuti economici, che rientran zona di appartenenza dell'immobile (previsto dall'Accordo territoriale vige in data	zona) e normativi del contra nte per il Comune di	tto, corrispondono a depo	_della quanto ositato

L'Organizzazione proprietari

L'Organizzazione conduttori



COMUNE DI SETTIMO MILANESE